

PARERE

N.ro 46 / 9^a



COPIA

**REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE**

Dipartimento/i Proponente/i:

ATTIV. PRODUZIONE
COM.S. REGIONALE

Deliberazione n. 324 della seduta del 30 LUG. 2012

Oggetto:

Approvazione, ai sensi dell'art. 1 della L.R. 40/2008, delle Direttive di attuazione dell'Asse 2 "Energia" del POR FESR 2007-2013, Linee d'intervento 2.1.1.1, 2.1.2.1 e 2.1.2.2

Presidente o Assessore/i Proponente/i: _____

6^a COMM. CONSILIARE

Relatore (se diverso dal proponente): _____

Dirigente/i Generale/i: IL DIRIGENTE GENERALE

D.ssa Maria Grazia Nicolò

Alla trattazione dell'argomento in oggetto partecipano:

		Giunta	Presente	Assente
1	Giuseppe SCOPELLITI	Presidente	X	
2	Antonella STASI	Vice Presidente	X	
3	Pietro AIELLO	Componente	X	
4	Mario CALIGIURI	Componente	X	
5	Fabrizio CAPUA	Componente	X	
6	Antonio Stefano CARIDI	Componente	X	
7	Giuseppe GENTILE	Componente	X	
8	Giacomo MANCINI	Componente	X	
9	Francesco PUGLIANO	Componente	X	
10	Francescoantonio STILLITANI	Componente	X	
11	Domenico TALLINI	Componente	X	
12	Michele TREMATERRA	Componente	X	

Assiste il Dirigente Generale del Dipartimento Presidenza.

f.to Bianco

La delibera si compone di n. 4 pagine compreso il frontespizio. 1 + ALLEGATO

Il responsabile del procedimento
(se diverso dal dirigente di Servizio)

Il dirigente di Servizio

[Signature]

Il dirigente di Settore

[Signature]

Casella riservata alla prenotazione dell'impegno di spesa da parte del Direttore di Ragioneria.

Consiglio Regionale della Calabria
PROTOCOLLO GENERALE

Prot. n. 34358 del 21-07-12

Classificazione 1-15-1

LA GIUNTA REGIONALE

PREMESSO CHE

- l'art. 1 comma 1 della Legge regionale n. 40/2008 prevede che *“Al fine di sostenere lo sviluppo del sistema produttivo regionale, la Regione Calabria istituisce regimi di aiuto e strumenti di incentivazione, cofinanziabili con risorse comunitarie, nazionali e regionali, esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato CE in quanto emanati in conformità al vigente Regolamento (CE) N. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato (Regolamento generale di esenzione per categoria) pubblicato sulla GUCE L n. 214/3 del 9 agosto 2008)”*;
- il comma 2 del succitato art. 1 della l.r. n. 40/2008 elenca gli “Aiuti per la tutela ambientale” che comprendenti, tra l'altro, gli:
 - Aiuti agli investimenti che consentono alle imprese di andare oltre le norme comunitarie in materia di tutela ambientale o di innalzare il livello di tutela ambientale in assenza di norme comunitarie.
 - Aiuti alle PMI per l'adeguamento a norme comunitarie non ancora in vigore.
 - Aiuti agli investimenti per la tutela dell'ambiente in misure di risparmio energetico.
 - Aiuti agli investimenti per la tutela dell'ambiente nella cogenerazione ad alto rendimento.
 - Aiuti agli investimenti per la tutela dell'ambiente per promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili.
 - Aiuti per la realizzazione di studi in materia ambientale.

VISTO il POR CALABRIA FESR 2007/2013 approvato con Decisione della Commissione Europea C (2007) 6322 del 7 dicembre 2007;

VISTO il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio dell'11 luglio 2006 recante disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo e sul Fondo di Coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999, pubblicato nella GUCE del 31.7.2006 L 210/25;

VISTO il Regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1783/1999, pubblicato nella GUCE del 31.7.2006;

VISTO il Regolamento (CE) n. 397/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 maggio 2009 che modifica il regolamento (CE) n. 1080/2006 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale per quanto riguarda l'ammissibilità degli investimenti a favore dell'efficienza energetica e delle energie rinnovabili nell'edilizia abitativa;

VISTO il Regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione dell'8 dicembre 2006 che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo e sul Fondo di Coesione e del Regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale;

VISTO il Regolamento (CE) n. 1998/2006 “de minimis”;

VISTO il Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria);

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 95 del 23.02.2009 recante: «Preso d'atto dei criteri di selezione del POR Calabria FESR 2007/2013, approvati dal comitato di sorveglianza ai sensi dell'art. 65, lett. a) del Regolamento (CE) n. 1083/2006, trasmissione alla competente commissione consiliare, per l'esercizio delle competenze ad essi attribuite dall'art. 11 della L.R. n. 3/2007»;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 240 del 24.04.2009 con la quale si è proceduto a rimodulare il Piano Finanziario per Assi Prioritari, Settori e Linee di Intervento del POR Calabria FESR 2007/2013;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 335 del 09.06.2009 avente ad oggetto: «Rettifica D.G.R. n. 654 del 16.09.2008 avente per oggetto: «Definizione e organigramma delle strutture amministrative della Giunta regionale

responsabili dell'attuazione degli Assi prioritari, dei Settori e delle Linee di intervento del POR Calabria FESR 2007/2013, approvato con Decisione della Commissione europea C(2007) 6322 del 07.12.07», successivamente modificata con deliberazione di Giunta regionale n. 24 del 28.01.2010;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 459 del 24.07.2009 che modifica la DGR n. 1021 del 16.12.2008 e la DGR n. 163 del 08.04.2009 ed approva il documento recante Descrizione dei Sistemi di Gestione e Controllo ai sensi dell'art. 71, paragrafo 1, del Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio dell'11 luglio 2006 recante disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo e sul Fondo di Coesione e che abroga il Regolamento (CE) n. 1260/1999;

VISTO il DPR 3 ottobre 2008, n. 196, recante Regolamento di esecuzione del Regolamento (CE) n. 1083/2006 recante disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo e sul Fondo di Coesione;

VISTO quanto disposto dal POR Calabria FESR 2007-2013 per le seguenti Linee di intervento:

- 2.1.1.1: Azioni per la realizzazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili;
- 2.1.2.1: Azioni per la definizione, sperimentazione e diffusione di modelli di utilizzazione razionale dell'energia per la diminuzione dei consumi negli usi finali civili e industriali;
- 2.1.2.2: Azioni per migliorare l'efficienza energetica e ambientale nell'utilizzazione finale dell'energia attraverso lo sviluppo della cogenerazione e della trigenerazione.

DATO ATTO CHE

- ai sensi del comma 4 del succitato art. 1 della l.r. n. 40/2008 *“La Giunta regionale, su proposta degli Assessori competenti per materia e sentito il partenariato istituzionale, economico e sociale, definisce i regimi di aiuto e gli strumenti di incentivazione approvando specifiche Direttive di Attuazione redatte sulla base dei limiti previsti dalla Carta degli aiuti a finalità regionale vigente per il periodo di programmazione 2007-2013, dei Regolamenti comunitari di cui ai commi 2 e 3, della normativa comunitaria, delle leggi regionali, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, e dell'articolo 19 della legge 24 novembre 2000, n. 340”;*
- ai sensi del comma 5 del succitato art. 1 della l.r. n. 40/2008 le Direttive di attuazione stabiliscono per ciascuno strumento di incentivazione i seguenti elementi:
 - oggetto e finalità degli aiuti;
 - soggetti beneficiari e condizioni di ammissibilità;
 - settori di attività ammissibili;
 - tipologie di aiuti ammissibili;
 - spese ammissibili;
 - forma e intensità di aiuto;
 - criteri di valutazione delle domande di agevolazione;
 - procedure per la presentazione, valutazione e selezione delle domande di agevolazione;
 - procedure per l'erogazione, il monitoraggio e il controllo delle agevolazioni;

VISTE le Direttive di Attuazione dell'Asse 2 “Energia” del POR FESR 2007-2013, Linee d'intervento 2.1.1.1, 2.1.2.1 e 2.1.2.2, formulate dal Dipartimento Attività Produttive ai sensi di quanto previsto dall'art. 1 della Legge regionale 40/2008 ed in coerenza ed attuazione degli atti normativi e regolamentari nonché dei documenti di programmazione come sopra richiamati;

DATO ATTO CHE in merito alle suddette Direttive di Attuazione con procedura scritta avviata con nota prot. n. 231263/SIAR del 02.07.2012 e conclusasi con nota prot. n.240947/SIAR del 09.07.2012 è stato sentito il partenariato istituzionale, economico e sociale, così come previsto al comma 4, dell'art. 24 della Legge regionale 9/2007;

VISTA la L.R. 13 maggio 1996 n. 7 e s.m.i. recante disposizioni in materia di “Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta Regionale e sulla Dirigenza Regionale”;

Su proposta del Presidente della Giunta regionale, on.le Giuseppe Scopelliti, formulata sulla base dell'istruttoria compiuta della relativa struttura il cui dirigente si è espresso sulla regolarità amministrativa dell'atto;

DELIBERA


Per quanto esposto in premessa, che qui si intende integralmente riportato:

- di approvare ai sensi di quanto previsto dall'art. 1 della Legge regionale n. 40/2008 le Direttive di Attuazione dell'Asse 2 energia del POR FESR 2007-2013, Linee d'intervento 2.1.1.1, 2.1.2.1 e 2.1.2.2, allegate alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
- di trasmettere, ai sensi del comma 6 dell'art. 1 della Legge regionale 40/2008, le Direttive di Attuazione approvate con la presente deliberazione alla Commissione consiliare competente, per il relativo parere;
- di demandare al Dipartimento Attività Produttive tutti gli adempimenti consequenziali all'approvazione delle suddette Direttive di attuazione;
- di disporre la pubblicazione della presente Deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.

**IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PRESIDENZA**

**IL PRESIDENTE
F. to Scopelitti**

f.to Bianco



**Copia conforme all'originale,
Calenzano, 17/06/2012
IL DIRIGENTE**




Del che è redatto processo verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto come segue:

Il Verbalizzante

Il Presidente

Si attesta che copia conforme della presente deliberazione è stata trasmessa in data 30.06.2012 al Dipartimento interessato al Consiglio Regionale alla Corte dei Conti

L'impiegato addetto

		
UNIONE EUROPEA	REGIONE CALABRIA	REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE CALABRIA

DIPARTIMENTO 5 - ATTIVITA' PRODUTTIVE

Settore POLITICHE ENERGETICHE

ASSE II - ENERGIA

Obiettivo Specifico 2.1

Promuovere e sostenere l'attivazione di filiere produttive connesse alla diversificazione delle fonti energetiche, all'aumento della quota di energia con fonti rinnovabili e al risparmio energetico

Linee di Intervento

- 2.1.1.1 - Azioni per la realizzazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili.
- 2.1.2.1 - Azioni per la definizione, sperimentazione e diffusione di modelli di utilizzazione razionale dell'energia per la diminuzione dei consumi negli usi finali civili e industriali.
- 2.1.2.2 - Azioni per migliorare l'efficienza energetica e ambientale nell'utilizzazione finale dell'energia attraverso lo sviluppo della cogenerazione e della trigenerazione.

DIRETTIVE DI ATTUAZIONE

(ai sensi dell'art. 1 della L.R. n. 40/2008)

Sommario

ART. 1 - OGGETTO E FINALITÀ DEGLI AIUTI	3
ART. 2 - RIFERIMENTI NORMATIVI.....	3
ART. 3 - DEFINIZIONI	8
ART. 4 - SOGGETTI BENEFICIARI, SETTORI ESCLUSI E CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA' 9	
ART. 5 - TIPOLOGIE DI INVESTIMENTI AMMISSIBILI.....	10
ART. 6 – CONDIZIONI GENERALI DI AMMISSIBILITA' DELLE SPESE.....	13
ART. 8 - FORMA E INTENSITA' D'AIUTO.....	14
ART. 9 – DIVIETO DI CUMULO.....	15
ART. 10 – CRITERI DI SELEZIONE.....	15
ART. 11 – MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE.....	19
ART. 12 – ISTRUTTORIA E VALUTAZIONE DELLE DOMANDE DI AGEVOLAZIONI	19
ART. 13 – OBBLIGHI DEI BENEFICIARI	19
ART. 14 - EROGAZIONE DELLE AGEVOLAZIONI	20
ART. 15 – CONTROLLI	21
ART. 17 – STABILITÀ DELLE OPERAZIONI.....	22
ART. 18 – RINVIO.....	22

ART. 1 - OGGETTO E FINALITÀ DEGLI AIUTI

Le presenti Direttive disciplinano la concessione di aiuti alle imprese, ai sensi dell'art. 1 della Legge Regionale n. 40 del 12 dicembre 2008, per interventi volti:

- ad aumentare la produzione di energia da fonti energetiche rinnovabili,
- a promuovere il risparmio energetico, la riduzione dell'intensità e l'efficienza energetica.

Gli interventi sono cofinanziati nell'ambito dell'Asse II – Energia del POR FESR 2007 in attuazione delle seguenti Linee di intervento:

- 2.1.1.1: Azioni per la realizzazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili;
- 2.1.2.1: Azioni per la definizione, sperimentazione e diffusione di modelli di utilizzazione razionale dell'energia per la diminuzione dei consumi negli usi finali civili e industriali;
- 2.1.2.2: Azioni per migliorare l'efficienza energetica e ambientale nell'utilizzazione finale dell'energia attraverso lo sviluppo della cogenerazione e della trigenerazione.

Gli aiuti vengono concessi ai sensi degli artt. 21, 22 e 23 del Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 06.08.2008, pubblicato in GUUE L 214/3 del 9.08.2008 (Regolamento generale di esenzione per categoria), e del Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15.12.2006, pubblicato nella GUUE serie L n. 379 del 28.12.2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti d'importanza minore “*de minimis*”.

Gli aiuti verranno concessi a seguito di Avviso pubblico emanato dal competente Dipartimento Attività Produttive; tale Avviso conterrà, oltre che le indicazioni relative alle modalità di presentazione delle domande e di gestione dell'Avviso stesso, gli specifici riferimenti al regime di aiuti applicato.

ART. 2 - RIFERIMENTI NORMATIVI

Normativa Comunitaria, Nazionale e Regionale

- Orientamenti in materia di aiuti di stato a finalità regionale 2007-2013 (2006/C 54/08) della Commissione Europea, in GUUE C 54/13 del 4.03.2006;
- Decisione n. 324 del 28 novembre 2007 della Commissione Europea “Carta degli Aiuti a Finalità Regionale 2007-2013” (GU C 90/4 dell'11.4.2008);
- Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore (“*de minimis*”) (GU L 379 del 28.12.2006);
- Disciplina comunitaria degli aiuti di stato per la tutela ambientale (GU C 82 dell'1.4.2008);
- Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria), (GU L 214 del 9.8.2008).

- POR Calabria FESR 2007-2013 (CCI n. 2007 IT 161 PO 008), approvato dalla Commissione europea con Decisione C(2007) 6322 del 07.12.2007;
- Regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1783/1999, (GU L 210/1 del 31.7.2006).
- Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio dell'11 luglio 2006 recante disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo e sul Fondo di Coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999, (GU L 210/25 del 31.7.2006).
- Regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione dell'8 dicembre 2006 che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo e sul Fondo di Coesione e del regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, (GU L 371/1 del 28.12.2006);
- D.P.R. 3.10.2008, n. 196 Regolamento di esecuzione del Regolamento (CE) n. 1083/2006, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 294 del 17.12.2008;
- Regolamento (CE) n. 284/2009 del Consiglio del 7 aprile 2009 che modifica il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di Coesione, per quanto riguarda alcune disposizioni relative alla gestione finanziaria;
- Regolamento (CE) n. 397/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 maggio 2009 che modifica il regolamento (CE) n. 1080/2006 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale per quanto riguarda l'ammissibilità degli investimenti a favore dell'efficienza energetica e delle energie rinnovabili nell'edilizia abitativa;
- Regolamento (CE) n. 284/2009 del Consiglio del 7 aprile 2009 che modifica il Regolamento (CE) n. 1083/2006 per quanto riguarda alcune disposizioni relative alla gestione finanziaria;
- Regolamento (CE) n. 1341/2008 del Consiglio del 18 dicembre 2008 che modifica il Regolamento (CE) n. 1083/2006 per quanto riguarda alcuni progetti generatori di entrate;
- D.Lgs 31.03.1998, n. 123, in G.U. n. 99 del 30.04.1998 "Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15.03.1997, n. 59";
- Deliberazione della Giunta regionale n. 221 del 19.03.2008 di presa d'atto del Piano Finanziario del POR Calabria FESR 2007/2013 articolato per Assi Prioritari, Settori e Linee di intervento, approvato con L.R. n. 17 del 13.06.2008;
- Deliberazione della Giunta regionale n. 240 del 24.04.2009 con la quale si è proceduto a rimodulare il Piano Finanziario per Assi Prioritari, Settori e Linee di Intervento del POR Calabria FESR 2007/2013;

- Deliberazione della Giunta regionale n. 654 del 16.09.2008 avente ad oggetto: “Definizione e Organigramma delle Strutture Amministrative della Giunta Regionale responsabili dell’attuazione degli Assi Prioritari, dei Settori e delle Linee di Intervento del POR Calabria FESR 2007/2013;
- Deliberazione della Giunta regionale n. 335 del 09.06.2009 avente ad oggetto “Rettifica D.G.R. n. 654 del 16.09.2008 avente per oggetto: "Definizione e organigramma delle strutture amministrative della Giunta regionale responsabili dell'attuazione degli Assi prioritari, dei Settori e delle Linee di intervento del POR Calabria FESR 2007/2013, approvato con Decisione della Commissione europea C(2007) 6322 del 07.12.07”, successivamente modificata con deliberazione di Giunta regionale n. 24 del 28.01.2010;
- Deliberazione della Giunta regionale n. 95 del 23.02.2009 recante: “Presenza d'atto dei criteri di selezione del POR Calabria FESR 2007/2013, approvati dal comitato di sorveglianza ai sensi dell'art. 65, lett. a) del Regolamento (CE) n. 1083/2006. trasmissione alla competente commissione consiliare, per l' esercizio delle competenze ad essi attribuite dall'art. 11 della L.R. n. 3/2007”;
- Deliberazione della Giunta regionale n. 459 del 24.07.2009 che modifica la DGR n. 1021 del 16/12/2008 e la DGR n. 163 dell’8.04.2009 ed approva il documento recante descrizione dei Sistemi di Gestione e Controllo ai sensi dell’art. 71, paragrafo 1, del Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio dell’11 luglio 2006 recante disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo e sul Fondo di Coesione e che abroga il Regolamento (CE) n. 1260/1999;
- Deliberazione della Giunta regionale n. 8 del 13.01.2009 avente ad oggetto “Presenza d’atto della Descrizione dei Sistemi di Gestione e Controllo del POR FESR 2007-2013 e relativi allegati, in seguito all’accettazione da parte della Commissione europea”;

Normativa di settore

- Legge 9 gennaio 1991 n. 10, recante norme per l’attuazione del Piano Energetico Nazionale in materia di uso razionale dell’energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia;
- D.Lgs 26 ottobre 1995, n. 504 – Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative;
- D.Lgs 16.03.1999, n. 79, in G.U. n. 75 del 31.03.1999, di attuazione della direttiva 96/92/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19.12.1996, in GUCE L 27 del 30.01.1997, recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;
- Libro Bianco per la valorizzazione energetica delle fonti rinnovabili, approvato dal CIPE con la deliberazione n. 126 del 6 agosto 1999, pubblicata sulla GU n. 253 del 27 ottobre 1999;
- Decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 “Nuova individuazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico e sviluppo delle fonti rinnovabili” e successive modifiche ed integrazioni;
- Direttiva 2001/77/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 settembre 2001 sulla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità;
- Legge 1 giugno 2002, n. 120 recante ratifica ed esecuzione del protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Kyoto l’11 dicembre 1997;

- Direttiva 2002/91/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2002 sul rendimento energetico nell'edilizia;
- Direttiva 2003/30/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'8 maggio 2003 sulla promozione dell'uso dei biocarburanti o di altri carburanti rinnovabili nei trasporti;
- Decreto Legislativo del 29 dicembre 2003 n. 387 "Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità";
- Direttiva 2004/8/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 febbraio 2004 sulla promozione della cogenerazione basata su una domanda di calore utile nel mercato interno dell'energia e che modifica la direttiva 92/42/CEE;
- Revisione e aggiornamento dei decreti 20 luglio 2004, concernenti l'incremento dell'efficienza energetica degli usi finali di energia, il risparmio energetico e lo sviluppo delle fonti rinnovabili;
- Legge 23 agosto 2004 n. 239 - Riordino del settore energetico;
- Piano di Azione Europeo per la Biomassa (COM(2005) 0628);
- D.Lgs 19.08.2005, n. 192, in Suppl. Ord. n.158 alla G.U. n. 222 del 23.09.2005, di attuazione della direttiva 2002/91/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16.12.2002, in GUCE L1 del 4.01.2003, relativa al rendimento energetico nell'edilizia;
- Direttiva 2006/32/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 aprile 2006 concernente l'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e recante abrogazione della direttiva 93/76/CEE del Consiglio;
- Piano di azione nazionale per l'efficienza energetica che ha identificato azioni di contenimento dei consumi nei settori residenziale, terziario e dei trasporti fissando un target di risparmio energetico pari al 9% entro il 2016, in linea con quanto previsto dalla Direttiva 2006/32/CE;
- Decreto Legislativo 152/2006 e s.m.i. "Testo unico sull'ambiente";
- Decreto Legislativo 29 dicembre 2006, n. 311 "Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, recante attuazione della direttiva 2002/91/CE, relativa al rendimento energetico nell'edilizia";
- Decisione del Consiglio Europeo del 9 marzo 2007, ribadita con la Comunicazione della Commissione dal titolo "Una politica energetica per l'Europa (pacchetto Energia) che introduce un pacchetto integrato di misure per le politiche energetiche e ambientali e fissa i seguenti obiettivi al 2020:
 - incrementare l'uso delle energie rinnovabili fino al 20% della produzione totale di energia
 - ridurre del 20% del consumo di energia primaria rispetto al trend attuale
 - ridurre del 20% delle emissioni di gas serra rispetto al 1990;
- Linee guida per le politiche e misure nazionali di riduzione delle emissioni di gas serra (Delibera CIPE 123/2002), così come modificata nel 2007 che stabilisce obiettivi e target da conseguire ed azioni da intraprendere nei diversi settori dell'economia per il contenimento delle emissioni climalteranti;

- D.Lgs 8.02.2007, n. 20, in G.U. n. 54 del 6.03.2007, di attuazione della Direttiva 2004/8/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 11.02.2004, in GUUE L 52 del 21.02.2004, sulla promozione della cogenerazione basata su una domanda di calore utile nel mercato interno dell'energia;
- Decisione 2007/74/CE della Commissione del 21.12.2006, in GUUE L 32 del 6.02.2007, che fissa valori di rendimento di riferimento armonizzati per la produzione separata di elettricità e di calore;
- Comunicazione della Commissione "Orientamenti integrati per la crescita e l'occupazione" del dicembre 2007 che attribuire priorità ai cambiamenti climatici ed allo sviluppo nel settore dell'energia al fine di cogliere l'obiettivo di rendere l'Europa una società dinamica, competitiva, basata sulla conoscenza.
- Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n. 115 "Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 154 del 3 luglio 2008;
- Decisione della Commissione del 9 novembre 2007 che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica alle pompe di calore elettriche, a gas o ad assorbimento funzionanti a gas pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 301/14 del 20.11.2007
- DM 18 dicembre 2008 "Incentivazione della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, ai sensi dell'articolo 2, comma 150, della legge 24 dicembre 2007, n. 244."
- Direttiva 2009/28/CE sulla "promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE";
- Piano di azione nazionale per le energie rinnovabili emanato dal Ministero dello Sviluppo Economico e dal Ministero dell'Ambiente, in recepimento della Direttiva 2009/28/CE;
- Direttiva 2010/31/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19.05.2010, in GUUE L 153/13 del 18.06.2010, sulla prestazione energetica dell'edilizia;
- Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 06.08.2010, in G.U. n. 197 del 24.08.2010, "Incentivazione della produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare" e successive modifiche;
- Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 10.09.2010, in G.U. n. 219 del 18.09.2010, "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili"; Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 05.05.2011, in G.U. n. n. 109 del 12/05/2011, "Quarto Conto Energia per il fotovoltaico - Incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti solari fotovoltaici";
- D.lgs. n. 28/2011 "Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE".
- Deliberazione del Consiglio Regionale n. 315 del 14 febbraio 2005 che approva il Piano Energetico Ambientale della Regione Calabria;
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 55 del 30/01/2006 "L'eolico in Calabria: indirizzi per l'inserimento degli impianti eolici sul territorio regionale";
- Legge Regionale n. 42 del 29/12/2008 "Misure in materia di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili";

- D.G.R. 29 dicembre 2010 n. 871 di recepimento delle “Linee guida per il procedimento di cui all’art.12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003 n. 387”;
- Deliberazione della Giunta regionale n. 81 del 13.03.2012 avente ad oggetto “Impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili di potenza elettrica fino a 1 MW. Recepimento dell’art.6, comma 9, del D.Lgs. n. 28 del 03.03.2011 “Attuazione della direttiva 2009/20/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE”.

Eventuali nuove normative o regolamenti che dovessero modificare la disciplina delle materie oggetto delle presenti Direttive, fino al periodo di applicabilità delle stesse.

ART. 3 - DEFINIZIONI

Ai fini delle presenti Direttive fermo restando quanto previsto dagli specifici regolamenti sopra richiamati, in particolare dal Regolamento (CE) n. 800/2008 all’articolo 17, si applicano le seguenti definizioni:

- **“fonti energetiche rinnovabili”**: energia eolica, solare, aerotermica, idrotermica, geotermica, del moto ondoso, maremotrice, delle centrali idroelettriche, energia derivata da biomasse, da gas di discarica, da gas residuati dai processi di depurazione e da biogas;
- **“energia aerotermica”**: energia accumulata nell’aria e l’ambiente sotto forma di calore;
- **“biomassa”**: parte biodegradabile dei prodotti, rifiuti e residui di origine biologica proveniente dall’agricoltura (comprendente sostanze vegetali e animali), dalla silvicoltura e dalle industrie connesse, compresa la pesca e l’acquacoltura, nonché la parte biodegradabile dei rifiuti industriali e urbani;
- **“energia geotermica”**: energia immagazzinata sotto forma di calore nella crosta terrestre;
- **“energia idrotermica”**: energia immagazzinata nelle acque superficiali sotto forma di calore;
- **“teleriscaldamento o teleraffrescamento”**: la distribuzione di energia termica in forma di vapore, acqua calda o liquidi refrigerati, da una o più fonti di produzione verso una pluralità di edifici o siti tramite una rete, per il riscaldamento o il raffreddamento di spazi, per processi di lavorazione e per la fornitura di acqua calda sanitari;
- **“bioliquidi”**: combustibili liquidi per scopi energetici diversi dal trasporto, compresi l’elettricità, il riscaldamento ed il raffreddamento prodotti dalla biomassa;
- **“biocarburanti”**: carburanti liquidi o gassosi per i trasporti ricavati dalla biomassa;
- **“produzione di energia da fonti di energia rinnovabili”**: energia prodotta da impianti che si avvalgono esclusivamente di fonti di energia rinnovabili, nonché la percentuale, in termini di potere calorifico, di energia ottenuta da fonti rinnovabili negli impianti ibridi che utilizzano anche fonti energetiche tradizionali. In questa definizione rientra l’elettricità utilizzata per riempire i sistemi di stoccaggio, ma non l’elettricità prodotta come risultato di detti sistemi;

- **“cogenerazione”**: produzione simultanea, nell’ambito di un unico processo, di energia termica e di energia elettrica o meccanica;
- **“cogenerazione ad alto rendimento”**: cogenerazione conforme ai criteri indicati nell’allegato III della direttiva 2004/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e ai valori di rendimento di riferimento armonizzati, definiti dalla decisione 2007/74/CE della Commissione;
- **“trigenerazione”**: produzione combinata, a partire da un’unica fonte energetica, di energia elettrica (o meccanica), energia termica (recuperando quasi tutto il calore che si sviluppa, durante la generazione elettrica, nei fumi e nei liquidi di raffreddamento del motore) e di energia frigorifera (a partire dall’acqua calda recuperata), ovvero acqua refrigerata, per il condizionamento o per i processi industriali;
- **“misure di risparmio energetico”**: qualsiasi azione che consenta alle imprese di ridurre il consumo di energia utilizzata, in particolare nel ciclo di produzione;
- **“qualificazione energetica dell’edificio”, “riqualificazione energetica dell’edificio” o “retrofit energetico dell’edificio”**: insieme coordinato di opere tecnologiche, funzionali e gestionali predisposte ai fini dell’efficienza energetica degli elementi costruttivi ed impiantistici costituenti l’edificio. L’intervento relativo incide sulle caratteristiche prestazionali degli elementi, ottimizzando il rendimento energetico del sistema edilizio, con particolare attenzione ai flussi energetici tra ambiente interno ed esterno. Gli interventi di “qualificazione energetica” riguardano gli edifici ex novo mentre gli interventi di “riqualificazione energetica” o “retrofit energetico” sono quelli che, compiuti su un edificio esistente, innovano (in assenza di requisiti) o accrescono (per requisiti insufficienti) le caratteristiche prestazionali degli elementi costruttivi ed impiantistici,
- **“involucro edilizio”**: insieme degli elementi di chiusura orizzontale e verticali dell’apparecchiatura costruttiva o sub-insiemi orizzontale e verticali del sistema edilizio che, delimitando e classificando lo spazio costruito rispetto all’ambiente esterno, è oggetto dell’interazione dei relativi flussi energetici;
- **“involucro edilizio qualificato o riqualificato”**: involucro edilizio soggetto ad un intervento di qualificazione energetica o riqualificazione energetica, in grado di ottimizzare il consumo di energia, riducendone l’apporto primario ed aumentando il comfort interno con ridotto impatto sull’ambiente;
- **“corpi illuminanti”**: dispositivi in grado di produrre e diffondere la luce di una o più sorgenti luminose, generalmente costituiti da un’armatura, un sistema ottico, un riflettore, un reattore e una o più lampade.
- **“centrali ibride”**: centrali che producono energia elettrica utilizzando sia fonti non rinnovabili, sia fonti rinnovabili, ivi inclusi gli impianti di co-combustione, vale a dire gli impianti che producono energia elettrica mediante combustione di fonti non rinnovabili e di fonti rinnovabili.

ART. 4 - SOGGETTI BENEFICIARI, SETTORI ESCLUSI E CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA’

Possono accedere agli aiuti previsti dalle presenti Direttive le piccole e medie imprese, così come classificate nell'Allegato I del Regolamento (CE) n. 800/2008, singole o associate, aventi sede operativa in Calabria da almeno 2 anni alla data di presentazione della domanda di agevolazione (ovvero iscritte al REA da almeno 24 mesi dal termine ultimo di presentazione della domanda di agevolazione), escluse le imprese la cui attività ricada nei settori esclusi dal Regolamento (CE) n. 800/2008 e dal Regolamento (CE) n. 1998/2006.

Sono, quindi, escluse dal finanziamento:

- le imprese operanti nei settori della produzione primaria di prodotti agricoli; della pesca e/o dell'acquacoltura, di cui al Regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio;
- le attività connesse all'esportazione. Non verranno concessi gli aiuti connessi direttamente ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse all'attività di esportazione. Non verranno altresì concessi aiuti condizionati all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti d'importazione;
- le imprese attive nel settore carbonifero ai sensi del Regolamento (CE) n. 1407/2002;
- gli aiuti destinati all'acquisto di veicoli per il trasporto di merci su strada da parte di imprese che effettuano trasporto di merci su strada per conto terzi;
- le imprese attive nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del trattato;
- le imprese attive nella trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli elencati nell'allegato I del trattato, nei casi seguenti: i) quando l'importo dell'aiuto è fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate; ii) quando l'aiuto è subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari;
- le imprese in difficoltà, conformemente agli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (GU C 244 dell'1.10.2004, pag. 2) e ai sensi della definizione di PMI in difficoltà di cui all'art. 1, comma 7, del Regolamento (CE) n. 800/2008.

Gli interventi agevolativi devono essere rivolti esclusivamente ad unità produttive ubicate nel territorio della Regione Calabria.

Gli aiuti non potranno inoltre essere concessi alle imprese che hanno ricevuto e successivamente non restituito o depositato in un conto bloccato determinati aiuti, dalla Commissione stessa dichiarati incompatibili e dei quali la medesima ha ordinato il recupero.

ART. 5 - TIPOLOGIE DI INVESTIMENTI AMMISSIBILI

Sono oggetto del presente regime d'aiuto i Piani di investimento destinati alla riduzione dei consumi energetici primari attraverso:

1. la produzione di energia da fonti rinnovabili (linea d'intervento 2.1.1.1);

2. l'efficientamento energetico, ovvero la razionalizzazione degli usi finali, recuperi e risparmi energetici, qualificazione e riqualificazione energetica degli edifici (linea d'intervento 2.1.2.1);
3. la cogenerazione ad alto rendimento e la trigenerazione (linea d'intervento 2.1.2.2).

L'insieme degli interventi di efficientamento energetico deve necessariamente prevedere azioni volte alla riduzione dei consumi di energia primaria del processo produttivo o del sistema aziendale per una quota pari almeno al 20% della media dei consumi degli ultimi due anni.

L'insieme degli interventi di co/trigenerazione e di produzione di energia da fonti rinnovabili deve necessariamente prevedere azioni volte alla autoproduzione di energia elettrica/termica per una quota pari almeno al 20% della media dei consumi degli ultimi due anni.

Il Piano di investimenti deve essere supportato da un audit energetico che, riportando lo stato dei consumi energetici storici dell'azienda (minimo 2 anni), giustifichi tecnicamente ed economicamente il piano di interventi di efficientamento e diversificazione energetica proposti.

Sono ammissibili ad agevolazione i Piani di investimento di importo compreso tra min € 50.000,00 e max € 2.000.000,00. L'ammontare minimo e massimo del Piano di investimenti sarà dettagliato negli specifici Avvisi sulla base delle tipologie di investimento previste dalle presenti Direttive.

I. Investimenti per la produzione di energia da fonti rinnovabili

Gli investimenti in impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili ammissibili alle agevolazioni delle presenti Direttive possono consistere in:

A. Impianti per la produzione di energia elettrica e/o termica da biomassa e biogas

- a) Impianti per la produzione di energia elettrica da biomassa e biogas, che utilizzino prodotti ottenuti entro un raggio di 70 km dall'impianto di produzione di energia elettrica.
- b) Impianti alimentati da biomassa operanti in assetto cogenerativo/trigenerativo;
- c) Impianti per la produzione di energia elettrica e/o termica da biogas.

B. Impianti per la produzione di energia elettrica eolici e mini- eolici di potenza complessiva inferiore a 1 MW;

C. Impianti per la produzione di energia elettrica da fonte idraulica e mini-hydro, ovvero:

- Impianti idroelettrici di potenza nominale inferiore a 1 MW;
- Impianti alimentati da fonte idraulica:
 1. realizzati su canali o condotte esistenti;
 2. che utilizzano acque di restituzioni o di scarico;
 3. che utilizzano salti su briglie o traverse.

D. Impianti di produzione di energia elettrica da impianti solari fotovoltaici e impianti che sviluppano tecnologie innovative per la conversione fotovoltaica, appartenenti ad una delle seguenti casistiche:

- a) Impianti di potenza nominale fino ad 1 MW;

b) Impianti di potenza superiore ad 1 MW aventi tutte le caratteristiche di cui all'art. 11, comma 3, del D.Lgs. 115/2008:

- aderenti o integrati nei tetti di edifici esistenti con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda e i cui componenti non modificano la sagoma degli edifici stessi;
- aventi superficie non superiore a quella del tetto su cui viene realizzato;
- che non ricadono nel campo di applicazione del D.Lgs. 42/2004, recante Codice dei beni culturali e del paesaggio, nei casi previsti dall'art. 11, comma 3, del D.Lgs. 115/2008.

c) Impianti di potenza superiore ad 1 MW aventi tutte le caratteristiche di cui all'art. 21, comma 1, del D.M. 06.08.2010:

- aventi i moduli fotovoltaici collocati su edifici;
- aventi superficie complessiva dei moduli fotovoltaici dell'impianto non superiore a quella del tetto dell'edificio sul quale i moduli sono collocati.

E. Impianti di produzione di energia termica da fonti rinnovabili ovvero:

- a) Impianti solari termici per la produzione di acqua calda sanitaria, per finalità termiche legate al riscaldamento dell'ambiente, o per finalità produttive;
- b) Impianti "solar cooling";
- c) Impianti geotermici per la produzione di energia termica.

F. Impianti per la produzione di energia elettrica e/o termica da gas di discarica, da gas residuati dai processi di depurazione.

2. Investimenti di efficientamento energetico

Gli investimenti di efficientamento energetico possono consistere in:

- a. Interventi sulla linea produttiva: gli impianti/macchinari/apparecchiature da sostituire devono essere ancora in esercizio presso la sede operativa dell'impresa alla data di apertura di presentazione della domanda;
- b. Interventi di qualificazione e riqualificazione energetica dell'edificio:
 - interventi sull'involucro degli edifici al fine di promuovere il risparmio energetico attraverso la riduzione della trasmittanza termica dell'involucro edilizio;
 - interventi di ristrutturazione e sostituzione di impianti di riscaldamento e/o raffrescamento convenzionali al fine di promuovere l'efficienza energetica del sistema edificio-impianto;
 - interventi su impianti destinati esclusivamente all'illuminazione degli edifici e/o delle relative pertinenze.

3. Investimenti per la cogenerazione ad alto rendimento e la trigenerazione

Gli interventi per la cogenerazione ad alto rendimento e la trigenerazione possono consistere in:

- a. Realizzazione di nuovi impianti di cogenerazione ad alto rendimento e trigenerazione;
- b. Conversione di impianti di produzione di energia esistenti in una unità di cogenerazione ad alto rendimento e trigenerazione.

ART. 6 – CONDIZIONI GENERALI DI AMMISSIBILITA' DELLE SPESE

Ai fini dell'ammissibilità delle spese si fa riferimento alla normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia, e in particolare, al Regolamento (CE) n. 1080/2006, al Regolamento (CE) n. 1083/2006, al Regolamento (CE) n. 800/2008, al Regolamento (CE) n. 1998/2006 e al Regolamento sulle condizioni di ammissibilità al cofinanziamento comunitario approvato con DPR n. 196 del 03/10/2008.

Sono considerate ammissibili, ai sensi dell'art. 8 comma 2 del Reg. (CE) n. 800/2008, le spese strettamente connesse a piani di investimento per il miglioramento dell'efficienza ed il risparmio energetico, la cogenerazione e trigenerazione, la realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili di cui all'art. 5, in cui l'inizio dei lavori è successivo alla presentazione della domanda di agevolazioni.

Per "inizio dei lavori" si intende l'inizio dei lavori di costruzione o il primo impegno giuridicamente vincolante assunto per ordinare attrezzature, macchinari ed impianti. Sono, altresì, considerate ammissibili le eventuali spese di progettazione, studi preliminari di fattibilità sostenute dall'impresa prima della data di presentazione della domanda di agevolazione, che non attengono alla fase di esecuzione dei progetti, purché sostenute a partire dalla data di pubblicazione dell'Avviso. Se i lavori iniziano prima che siano soddisfatte le condizioni stabilite nel presente paragrafo, l'intero progetto non è ammissibile.

Sono ammesse alle agevolazioni tutte le spese riferite ad interventi su terreni/immobili/impianti non di proprietà dell'impresa richiedente, purché la stessa ne dimostri la disponibilità a qualsiasi titolo (affitto, comodato, ecc.) dalla data di presentazione della domanda di agevolazione e per un periodo non inferiore ai 10 anni successivi alla data di chiusura dell'intervento coincidente con la dichiarazione di fine lavori.

ART. 7 - SPESE AMMISSIBILI

Sono ammissibili le seguenti tipologie di spesa:

- Studi di fattibilità per l'attuazione di strategie di investimento strettamente afferenti ai progetti di cui alle presenti Direttive, spese tecniche per progettazione, direzione lavori, collaudo e certificazione degli impianti, fino ad un massimo del 5% del costo ammissibile dell'intervento;
- Impianti ed attrezzature destinati alla produzione di energia da fonti rinnovabili, all'efficienza e al risparmio energetico, alla cogenerazione e trigenerazione;
- Installazione, posa in opera degli impianti e spese di connessione alla rete elettrica;
- Eventuali opere edili strettamente necessarie e connesse all'installazione degli impianti fino ad un massimo del 10% del costo ammissibile dell'intervento, ad eccezione delle opere finanziabili nell'ambito della linea d'intervento 2.1.2.1 (art. 5, punto 2 "*Investimenti di efficientamento energetico*");
- Acquisizioni di sistemi ed apparecchiature per il monitoraggio in fase di esercizio dell'impianto in quanto strettamente necessari alla realizzazione dell'intervento.

- Studi specialistici, analisi e diagnosi energetiche nella misura massima del 2% del costo complessivo dell'intervento.

Non sono ammissibili investimenti di mera sostituzione che non comportino vantaggi sotto il profilo del risparmio e dell'efficienza energetica.

I costi relativi all'acquisizione in locazione di impianti e macchinari possono essere presi in considerazione solo se il contratto ha la forma del leasing finanziario e contiene l'obbligo di rilevare il bene alla scadenza del contratto di locazione.

I costi ammissibili alle agevolazioni si intendono al netto dell'IVA e di ogni altro onere accessorio. I beni acquisiti devono essere nuovi di fabbrica.

L'investimento deve essere mantenuto in Calabria, nella sede operativa del beneficiario, per almeno dieci anni a decorrere dalla data di chiusura dell'intervento coincidente con la dichiarazione di fine lavori. Ciò non osta alla sostituzione di impianti o attrezzature divenuti obsoleti a causa del rapido cambiamento tecnologico, a condizione che l'attività economica venga mantenuta nella regione per il periodo minimo previsto.

ART. 8 - FORMA E INTENSITA' D'AIUTO

L'aiuto concesso consiste in un contributo in conto capitale nei limiti ed alle condizioni previste dalla nella misura massima consentita dalla Sezione 4 "Aiuti per la tutela Ambientale" del Reg. (CE) n. 800/2008 (con particolare riferimento all'art. 21 e ss.), ovvero in regime "*de minimis*".

Gli articoli del Reg. (CE) n. 800/2008 citati prevedono intensità di aiuto diverse a secondo della tipologia dell'intervento, nonché dell'impresa richiedente (piccola o media). Al riguardo,

- gli aiuti finalizzati al risparmio energetico (art. 21) sono possibili fino all'80% dei costi per le piccole imprese e fino al 70% dei costi per le medie imprese, in caso di sovraccosti di investimento netti, o fino al 40% dei costi per le piccole imprese e fino al 30% dei costi per le medie imprese, in caso di sovraccosti di investimento lordi;
- gli aiuti per la cogenerazione ad alto rendimento (art. 22) sono possibili fino al 65% dei costi per le piccole imprese e fino al 55% dei costi per le medie imprese;
- gli aiuti per la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 23) sono possibili fino al 65% dei costi per le piccole imprese e fino al 55% dei costi per le medie imprese.

Nel caso di erogazione di aiuti nella forma del "*de minimis*" i limiti e le condizioni di applicazione sono quelli previsti dal Regolamento (CE) n. 1998/2006. L'importo complessivo di tali aiuti concessi ad una medesima impresa non deve superare i 200.000 euro nell'arco di tre esercizi finanziari.

L'aiuto è calcolato sulle spese ammissibili sostenute per la realizzazione del Piano di investimenti, per come definite nell'Avviso e nella Sezione 4 "Aiuti per la tutela Ambientale" del Reg. (CE) n. 800/2008.

Il calcolo delle agevolazioni è effettuato in sede istruttoria a conclusione dell'esame di ammissibilità e congruità delle spese. L'ammontare delle agevolazioni viene rideterminato a conclusione del Piano di investimento, sulla base delle spese effettivamente sostenute.

Negli Avvisi attuativi delle presenti Direttive verranno riportate le ulteriori specificazioni concernenti le modalità di concessione degli aiuti, nonché i massimali delle intensità e degli importi delle agevolazioni ammissibili.

ART. 9 – DIVIETO DI CUMULO

Gli aiuti concessi in virtù delle presenti Direttive non possono essere cumulati con altri aiuti esentati dal Regolamento (CE) n. 800/2008 o con gli aiuti d'importanza minore (*de minimis*) che soddisfino le condizioni di cui al Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione ovvero con altri finanziamenti della Comunità relativi agli stessi costi – coincidenti in parte o integralmente – ammissibili, ove tale cumulo porti al superamento delle intensità di aiuto o degli importi massimi di aiuto previsti in un regolamento d'esenzione per categoria o in una decisione della Commissione.

Qualora i costi ammissibili alla base del calcolo per la determinazione del contributo portino ad un importo superiore alle soglie previste dal Reg. (CE) n. 800/08 e s.m.i., quest'ultimo è ricondotto in sede di istruttoria al valore massimo ammissibile.

ART. 10 – CRITERI DI SELEZIONE

Si riportano di seguito i criteri di selezione delle operazioni afferenti le Linee di Intervento 2.1.1.1, 2.1.2.1 e 2.1.2.2 approvati dal Comitato di Sorveglianza del POR Calabria FESR 2007/2013 ed applicabili agli interventi oggetto delle presenti Direttive:

<i>Obiettivo Specifico</i>	2.1. Promuovere e sostenere l'attivazione di filiere produttive connesse alla diversificazione delle fonti energetiche, all'aumento della quota di energia prodotta con fonti rinnovabili e al risparmio energetico.		
<i>Obiettivi Operativi</i>	<i>Linee di Intervento</i>	<i>Requisiti di Ammissibilità</i> <i>Si / No</i>	<i>Criteri di Valutazione</i>
<p>2.1.1</p> <p>Diversificare le fonti energetiche e aumentare l'energia prodotta da fonti rinnovabili.</p>	<p>2.1.1.1</p> <p>Azioni per la realizzazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili.</p>	<p><i>I. Requisiti soggettivi:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Programma degli interventi non ancora avviato alla data della domanda. - Nessuna pendenza per restituzioni di precedenti agevolazioni revocate con provvedimento non più opponibile ovvero per aiuti dichiarati incompatibili dalla U.E. <p><i>II. Requisiti oggettivi:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Rispetto dei requisiti di ricevibilità e di ammissibilità comuni e delle condizionalità del QSN riportati nella scheda di Asse. - Rispetto della Direttiva Comunitaria 2001/77/CE sulle fonti rinnovabili. - Interventi con bilancio energetico positivo. - Ubicazione in prossimità degli utilizzatori. - Per gli impianti idroelettrici il finanziamento è concesso solo per i casi in cui gli impianti non sono accessori a sistemi idrici destinati ad uso civile (potabile, irriguo, industriale). 	<p>a) <i>Efficacia dell'operazione/progetto proposto rispetto all'Obiettivo Operativo della Linea di Intervento.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Completezza e coerenza delle analisi alla base della proposta di realizzazione dell'impianto (definizione dei fabbisogni, chiara identificazione dei destinatari, del contesto di intervento e degli effetti previsti). - Tipologie progettuali prioritari: solare termico (alta e bassa temperatura), solare fotovoltaico, idrico, eolico, idroelettrico. - Interventi finalizzati all'autoproduzione energetica. - Integrazione tra azioni di tipo energetico, industriale, ricerca e innovazione. - Produzione lorda di energia (elettrica e/o termica). - Previsione del contributo quantificato della riduzione di emissioni di CO2 e degli altri GAS serra (espressa in CO2 equivalente), determinata dall'intervento. - Realizzazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili basati su tecnologie avanzate. - Rilevanza dei risultati, specie in termini economico produttivi e ambientali. - Coerenza con le vocazioni locali, ambientali e produttive. - Completamento di interventi avviati. <p>b) <i>Efficienza attuativa.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Validità tecnico economica del progetto in termini di efficienza nell'utilizzo delle risorse: rendimento dell'impianto, costo unitario per l'energia prodotta. - Costo unitario per l'abbattimento di CO₂. - Sostenibilità economica e finanziaria del Progetto (<i>business plan</i>, analisi di fattibilità, rapporto tra costi del progetto e risultati attesi). - Riutilizzo di strutture già sede di impianti. - Cantierabilità e tempi di realizzazione del Progetto. <p>c) <i>Qualità progettuale intrinseca, innovatività e integrazione con altri interventi.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Qualità tecnica della proposta di Progetto (in termini di chiarezza, dettaglio, tempistica, strumenti e obiettivi). - Innovatività dell'intervento in termini di soluzioni proposte. - Interventi che minimizzano l'uso del suolo. - Interventi che minimizzano l'uso di aree soggette a vincolo di natura

			<ul style="list-style-type: none"> - ambientale. - Interventi che salvaguardano il patrimonio naturale, storico, paesistico-territoriale. - Sinergie con i sistemi produttivi locali. - Applicabilità/trasferibilità dell'intervento.
--	--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<i>Obiettivo Specifico</i>	2.1. Promuovere e sostenere l'attivazione di filiere produttive connesse alla diversificazione delle fonti energetiche, all'aumento della quota di energia prodotta con fonti rinnovabili e al risparmio energetico.		
<i>Obiettivi Operativi</i>	<i>Linee di Intervento</i>	<i>Requisiti di Ammissibilità</i> Si / No	<i>Criteri di Valutazione</i>
<p>2.1.2</p> <p>Promuovere l'efficienza energetica e il risparmio dell'energia.</p>	<p>2.1.2.1</p> <p>Azioni per la definizione, sperimentazione e diffusione di modelli di utilizzazione razionale dell'energia per la diminuzione dei consumi negli usi finali civili e industriali.</p>	<p><i>I. Requisiti soggettivi:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Programma non ancora avviato alla data della domanda. - Nessuna pendenza per restituzioni di precedenti agevolazioni revocate con provvedimento non più opponibile ovvero per aiuti dichiarati incompatibili dalla U.E. <p><i>II. Requisiti oggettivi:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Rispetto dei requisiti di ricevibilità e di ammissibilità comuni e delle condizionalità del QSN riportati nella scheda di Asse. - Rispetto della Direttiva Comunitaria 2002/91/CE e dei relativi Decreti di recepimento (D.Lgs. 192/2005 e D.Lgs. 311/2006). 	<p><i>a) Efficacia dell'operazione/progetto proposto rispetto all'Obiettivo Operativo della Linea di Intervento.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Completezza e coerenza delle analisi alla base della proposta di realizzazione dell'impianto (definizione dei fabbisogni, chiara identificazione dei destinatari, del contesto di intervento e degli effetti previsti). - Rilevanza dei risultati, specie in termini economico produttivi e ambientali. <p><i>b) Efficienza attuativa.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Sostenibilità economica e finanziaria del progetto (<i>business plan</i>, analisi di fattibilità, rapporto tra costi del progetto e risultati attesi). - Validità tecnico economica del progetto (rendimento dell'impianto, costo unitario per l'energia prodotta). - Costo unitario per l'abbattimento di CO2. <p><i>c) Qualità progettuale intrinseca, innovatività e integrazione con altri interventi.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Qualità tecnica della proposta (in termini di chiarezza, dettaglio, tempistica, strumenti e obiettivi). - Innovatività del progetto e delle metodologie proposte rispetto agli obiettivi da raggiungere. - Applicabilità/trasferibilità dell'intervento.

<i>Obiettivo Specifico</i>	2.1. Promuovere e sostenere l'attivazione di filiere produttive connesse alla diversificazione delle fonti energetiche, all'aumento della quota di		
----------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--

energia prodotta con fonti rinnovabili e al risparmio energetico.			
<i>Obiettivi Operativi</i>	<i>Linee di Intervento</i>	<i>Requisiti di Ammissibilità</i> Si / No	<i>Criteri di Valutazione</i>
<p>2.1.2</p> <p>Promuovere l'efficienza energetica e il risparmio dell'energia.</p>	<p>2.1.2.2</p> <p>Azioni per migliorare l'efficienza energetica e ambientale nell'utilizzazione finale dell'energia attraverso lo sviluppo della cogenerazione e della trigenerazione.</p>	<p><i>I. Requisiti soggettivi:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Programma degli interventi non ancora avviato alla data della domanda. - Nessuna pendenza per restituzioni di precedenti agevolazioni revocate con provvedimento non più opponibile ovvero per aiuti dichiarati incompatibili dalla U.E. <p><i>II. Requisiti oggettivi:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Rispetto dei requisiti di ricevibilità di ammissibilità comuni e delle condizionalità del QSN riportati nella scheda di Asse. 	<p>a) <i>Efficacia dell'operazione/progetto proposto rispetto all'Obiettivo Operativo della Linea di Intervento.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Completezza e coerenza delle analisi alla base della proposta di realizzazione dell'impianto (definizione dei fabbisogni, chiara identificazione dei destinatari, del contesto di intervento e degli effetti previsti). - Previsione del contributo quantificato del risparmio di energia primaria (MWh). - Previsione del contributo quantificato della riduzione di emissioni di CO2 e degli altri GAS serra (espressa in CO2 equivalente) determinata dall'intervento. - Rilevanza dei risultati, specie in termini economico produttivi e ambientali e di ricadute occupazionali. - Completamento di interventi avviati. <p>b) <i>Efficienza attuativa.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Sostenibilità economica e finanziaria del progetto (<i>business plan</i>, analisi di fattibilità, rapporto tra costi del progetto e risultati attesi). - Validità tecnico economica del progetto (rendimento dell'impianto, costo unitario per l'energia prodotta). - Costo unitario per l'abbattimento di CO2. - Cantierabilità e tempi di realizzazione del progetto. - Tasso di cofinanziamento da parte del Soggetto proponente. <p>c) <i>Qualità progettuale intrinseca, innovatività e integrazione con altri interventi.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Qualità tecnica della proposta (in termini di chiarezza, dettaglio, tempistica, strumenti e obiettivi). - Innovatività del progetto e delle metodologie proposte rispetto agli obiettivi da raggiungere. - Grado di innovatività del progetto rispetto allo stato dell'arte della ricerca nel settore. <p>Trasferibilità ed impatto potenziale dei risultati del progetto sul sistema socio-economico-industriale.</p>

ART. 11 – MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

La procedura di selezione delle domande di agevolazione sarà effettuata ai sensi dell'art. 5 c. 2 e c.3 del D.Lgs n. 123/98, secondo le modalità previste nei successivi Avvisi.

Il Dipartimento Attività Produttive – Settore Politiche Energetiche provvede ad emanare gli Avvisi da pubblicarsi sul B.U.R.C, su tre quotidiani regionali ed uno nazionale e sul sito istituzionale della Regione.

La Domanda di Agevolazione deve essere presentata entro i termini fissati e secondo le modalità previste negli Avvisi.

ART. 12 – ISTRUTTORIA E VALUTAZIONE DELLE DOMANDE DI AGEVOLAZIONI

Al ricevimento della Domanda di partecipazione, l'Amministrazione Regionale, o se individuato il soggetto gestore, provvede ad effettuare l'istruttoria amministrativa e tecnico-finanziaria delle istanze pervenute secondo l'ordine cronologico di presentazione della domanda, presentata secondo le modalità ed entro i termini stabiliti dagli Avvisi.

L'istruttoria delle istanze, dettagliata negli Avvisi, è tesa alla valutazione:

- a) della sussistenza dei requisiti soggettivi del richiedente;
- b) della sussistenza dei requisiti oggettivi dell'operazione;
- c) della completezza della documentazione allegata;
- d) della compatibilità delle scelte progettuali, della congruità dei prezzi elementari e di tutte le voci di spesa.

Il Piano di investimento sarà valutato assegnando un punteggio calcolato sulla base dei criteri di valutazione approvati dal Comitato di Sorveglianza ai sensi dell'art. 65, lett. a) del Reg. (CE) n. 1083/2006 riconducibili alle tre seguenti macrovoci:

- Efficacia del Piano proposto rispetto all'Obiettivo Operativo della Linea di Intervento del POR Calabria FESR 2007-2013;
- Efficienza attuativa;
- Qualità progettuale intrinseca, innovatività e integrazione con altri interventi.

I punteggi da attribuire agli indicatori relativi a ciascun criterio di valutazione, nonché la soglia minima di ammissibilità, saranno definiti negli Avvisi.

ART. 13 – OBBLIGHI DEI BENEFICIARI

Ai soggetti ammessi alle agevolazioni, sarà data comunicazione nelle forme di legge.

La comunicazione riporterà il programma, gli interventi e le spese ammesse a contributo, i beni e le relative spese eventualmente ritenute non ammissibili, l'ammontare massimo delle agevolazioni, il termine entro cui realizzare il Piano di investimenti, le eventuali condizioni particolari a cui è sottoposta la concessione del contributo, l'Atto di Adesione ed Obbligo da sottoscrivere ad opera del legale rappresentante dell'impresa, redatto secondo un fac-simile reso disponibile dall'Amministrazione regionale.

Nel provvedimento di concessione saranno specificati anche i seguenti obblighi a carico del soggetto beneficiario:

- a) completa attuazione dell'intervento entro i tempi massimi stabiliti dall'Avviso;

- b) comunicazione all'Amministrazione regionale delle variazioni intervenute nello status giuridico e operativo dell'impresa che alterino o modifichino la sua condizione di soggetto beneficiario;
- c) accettazione di controlli diretti a verificare lo stato di attuazione dell'intervento, il rispetto degli obblighi previsti dalle presenti Direttive, dall'Avviso e dal provvedimento di concessione, nonché per finalità di monitoraggio tecnico, scientifico e contabile; ai fini del monitoraggio referente per l'impresa è il rappresentante legale della stessa, che è responsabile del trasferimento dei dati procedurali, di avanzamento fisico e finanziario all'ufficio competente;
- d) obbligo, a partire dalla data di avvio dei lavori e per i 5 anni successivi al suo completamento, della raccolta e successiva comunicazione all'Amministrazione regionale attraverso un apposito report, dei dati relativi alla nuova situazione energetica e del loro raffronto con quelli prima dell'intervento in sede di Audit Energetico;
- e) obbligo di indicare e di fare menzione, in tutte le occasioni pubbliche e private in cui sia possibile, nonché in tutte le pubblicazioni promozionali e informative realizzate, che l'intervento è stato realizzato con i finanziamenti della Regione Calabria (e del POR FESR 2007-2013).

L'Amministrazione Regionale, o se individuato il soggetto gestore, comunicherà ai soggetti interessati le motivazioni dell'esclusione dalle agevolazioni, nonché l'eventuale impossibilità di procedere all'istruttoria/finanziamento delle istanze per esaurimento dei fondi disponibili nelle varie forme di legge.

ART. 14 - EROGAZIONE DELLE AGEVOLAZIONI

Le agevolazioni sono erogate in un numero massimo di 3 quote, per stato di avanzamento, a richiesta delle imprese beneficiarie e subordinatamente all'effettiva realizzazione della corrispondente parte degli investimenti ritenuti ammissibili, sulla base della documentazione di spesa.

Ai fini del raggiungimento dello stato di avanzamento previsto, si prendono in considerazione solo fatture quietanzate o documenti contabili aventi forza probante equivalente. I beni relativi alla richiesta di stato d'avanzamento devono essere fisicamente individuabili e presenti presso l'unità locale interessata dal piano di investimenti.

La prima quota, fino ad un massimo del 40% del contributo ammissibile, può essere erogata a titolo di anticipazione, previa presentazione di fideiussione bancaria o polizza assicurativa, secondo le modalità definite negli Avvisi.

La modulistica e la documentazione da predisporre e presentare all'Amministrazione Regionale ai fini delle erogazioni (a titolo di anticipazione, per stato di avanzamento e a saldo) verranno dettagliate negli Avvisi.

Il beneficiario deve realizzare almeno il 40% dell'investimento ammesso entro 12 mesi dalla data del provvedimento di concessione provvisoria delle agevolazioni e completarlo entro 24 mesi dalla stessa data e comunque non oltre i termini previsti dai regolamenti comunitari.

L'accertamento di eventuali inosservanze delle disposizioni contenute nel provvedimento di concessione, negli Avvisi, nelle presenti Direttive nonché delle disposizioni dei Regolamenti (CE) n. 1998/2006 ed

800/2008, o il venir meno di uno o più requisiti determinanti ai fini della concessione del contributo, per fatti imputabili al richiedente e non sanabili, determina la revoca del contributo da parte dell'Amministrazione regionale e l'avvio della procedura di recupero dello stesso, maggiorato dei relativi interessi al tasso di riferimento vigente alla data di emissione del provvedimento.

ART. 15 – CONTROLLI

La Regione Calabria effettua controlli, sia in itinere che successivamente al completamento del progetto, anche presso la sede dell'impresa beneficiaria e/o il sito dove viene realizzato il progetto. Lo scopo è quello di verificare lo stato di avanzamento del progetto, il rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente, la veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte dall'impresa beneficiaria, nonché il rispetto delle prescrizioni previste in capo al soggetto beneficiario anche successivamente all'ultimazione del Progetto.

L'Amministrazione Regionale disporrà controlli finalizzati a verificare la veridicità delle dichiarazioni dell'impresa che sono alla base dell'emissione dei provvedimenti di concessione e di erogazione del contributo, e di approvazione della rendicontazione finale delle spese effettivamente sostenute dal Soggetto Beneficiario.

L'impresa beneficiaria ha l'obbligo di consentire ed agevolare le attività di controllo prima, durante e dopo la realizzazione dell'intervento, in particolare consentendo che, in caso di ispezione, vengano forniti estratti o copie conformi dei documenti giustificativi relativi alle spese ed è tenuta a consentire gli audit alle persone o agli organismi che ne hanno diritto, compresi il personale dei competenti Servizi regionali, il personale autorizzato dall'Autorità di Gestione, dell'Autorità di Certificazione degli Organismi intermedi, dell'Autorità di Audit e i funzionari autorizzati della Comunità Europea.

La Regione Calabria si riserva il diritto di esercitare, in ogni tempo, con le modalità che riterrà opportune, verifiche e controlli sull'avanzamento fisico, procedurale e finanziario dell'intervento da realizzare.

Tali verifiche non sollevano, in ogni caso, il soggetto beneficiario dalla piena ed esclusiva responsabilità della regolare e perfetta esecuzione dell'intervento.

La Regione Calabria rimane estranea ad ogni rapporto comunque nascente con terzi in dipendenza della realizzazione dell'intervento. Le verifiche effettuate riguardano esclusivamente i rapporti che intercorrono con il soggetto beneficiario.

L'Amministrazione Regionale può svolgere controlli in merito alla stabilità dei progetti finanziati, cioè al mantenimento per cinque anni dal completamento dei progetti finanziati del vincolo di destinazione.

ART. 16 – CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE

In conformità con quanto previsto dall'art. 90 del Reg. 1083/2006 e dell'art. 19 del Reg. 1828/2006, l'impresa beneficiaria dell'agevolazione conserva a disposizione della Regione, dello Stato centrale e delle Autorità comunitarie la documentazione delle spese sostenute - sotto forma di originali o di copie autenticate su supporti comunemente accettati (fotocopie di documenti originali, microschede di documenti originali, versioni elettroniche di documenti originali, documenti disponibili unicamente in formato elettronico) – per i

tre anni successivi alla chiusura del POR Calabria FESR 2007-2013 ai sensi dell'articolo 89, paragrafo 3 del Regolamento medesimo, ovvero per i tre anni successivi al 31 agosto 2017.

Tutti i giustificativi di spesa presentati a supporto della rendicontazione e della attestazione di spesa devono essere annullati con apposito timbro recante la dicitura “Progetto cofinanziato dalla Linea di Intervento _____ del POR Calabria FESR 2007/2013”.

Il Soggetto Beneficiario deve provvedere ad una corretta gestione e tenuta del fascicolo dell'operazione, ai sensi dell'articolo 90 del Regolamento (CE) n. 1083 del 2006 e secondo i criteri e le modalità prescritte nell'Allegato C “Gestione e tenuta della documentazione” del Documento recante la Descrizione dei Sistemi di Gestione e Controllo del POR Calabria FESR 2007/2013, approvato con deliberazione di Giunta regionale n. 459 del 24 luglio 2009.

ART. 17 – STABILITÀ DELLE OPERAZIONI

L'impresa beneficiaria è obbligata a rispettare le condizioni di cui all'art. 57 del Regolamento (CE) n. 1083/2006 ovvero:

- nei cinque anni successivi al completamento del Progetto finanziato non può modificare la destinazione dei beni oggetto del Progetto stesso;
- entro i cinque anni successivi all'ultimazione del Progetto, potrà cedere tali beni a terzi solo previa autorizzazione dall'Amministrazione Regionale; nel caso in cui la cessione avvenga decorso il quinquennio ma entro 10 anni dalla dichiarazione di fine lavori ne viene comunque data comunicazione all'Amministrazione Regionale.

ART. 18 – RINVIO

Per quanto non espressamente previsto, si rimanda alla normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente in materia.